

---

## Parere del Data Protection Officer

---

**Responsabile della Protezione dei dati del Ministero della Cultura**  
[decreto ministeriale di nomina del DPO n. 48 del 30/01/2026]

---

**Alla C.a.: MINISTERO DELLA CULTURA  
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO I**

**Arch. Stefano D'amico**

**Oggetto: Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) relativa al trattamento di dati personali mediante sistema di videosorveglianza e antintrusione presso il Complesso Monumentale San Michele – Roma (Rev. 002 del 16/02/2026). Parere del DPO.**

### Indice

1.	Premessa	2
2.	Principi applicabili al trattamento dei dati	2
2.1	Liceità	2
2.2	Correttezza	3
2.3	Trasparenza	3
2.4	Principio di limitazione delle finalità del trattamento	4
2.5	Principio di minimizzazione dei dati	5
2.6	Principio di esattezza	6
2.7	Principio di limitazione della conservazione	7
2.8	Principio di integrità e riservatezza	8
3.	Analisi del rischio	10
4.	Conclusioni del DPO	11

---

Classificazione del documento: USO INTERNO

**NB CONSULTING** - Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 BARI - P.IVA 07895080724 [www.nbconsulting.it](http://www.nbconsulting.it)  
email: [direzione@nbconsulting.it](mailto:direzione@nbconsulting.it) pec: [direzione@pec.nbconsulting.it](mailto:direzione@pec.nbconsulting.it) tel.:0802172711 mobile: +39 3283607738-3348852789

## 1. Premessa

Il presente parere è reso dal Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero della Cultura, ai sensi dell'art. 39 par. 1 lett. c) del **Regolamento UE 2016/679** (*d'ora in avanti "GDPR"*), nell'ambito della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (*d'ora in avanti "DPIA"*) condotta con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati mediante un **impianto di videosorveglianza** installato presso il **Complesso Monumentale San Michele – Via di San Michele 20/22 – Roma**.

L'esame è stato condotto sulla base della documentazione trasmessa dal Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, comprensiva della DPIA (rev. 2 del 16/02/2026), degli atti organizzativi e tecnici connessi all'installazione dell'impianto, dell'accordo sindacale stipulato ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'informativa resa agli interessati.

Il parere ha ad oggetto, in particolare:

- la correttezza dell'inquadramento giuridico del trattamento;
- la completezza e adeguatezza dell'analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- la proporzionalità e idoneità delle misure tecniche e organizzative previste, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;
- la coerenza complessiva della documentazione ai fini del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2, del GDPR.

L'analisi è stata effettuata tenendo conto della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e delle più recenti indicazioni interpretative fornite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, al fine di garantire un livello di conformità adeguato e sostenibile nel tempo.

## 2. Principi applicabili al trattamento dei dati

Il trattamento di dati personali mediante sistema di videosorveglianza deve conformarsi ai principi generali di cui all'art. 5 del GDPR, come di seguito analizzati e valutati con riferimento alla DPIA esaminata.

### 2.1 Liceità

Sotto il profilo della liceità, il trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza è lecito in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e per dare attuazione all'accordo concluso con le rappresentanze sindacali (art. 6, par. 1 lett. e) del GDPR; artt. 4 della L. n. 300/70 e 114 del Codice). La videosorveglianza costituisce misura organizzativa e tecnica funzionale all'adempimento delle responsabilità istituzionali del Ministero in ordine alla custodia e salvaguardia di beni di rilevante valore storico-artistico, nonché alla sicurezza delle persone che accedono alla struttura. La base giuridica correttamente individuata risulta coerente con la natura pubblicistica del titolare del trattamento e con le finalità perseguite.

---

Classificazione del documento: USO INTERNO

**NB CONSULTING** - Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 BARI - P.IVA 07895080724 [www.nbconsulting.it](http://www.nbconsulting.it)  
email: [direzione@nbconsulting.it](mailto:direzione@nbconsulting.it) pec: [direzione@pec.nbconsulting.it](mailto:direzione@pec.nbconsulting.it) tel.:0802172711 mobile: +39 3283607738-3348852789

## 2.2 Correttezza

Sotto il profilo della correttezza, il trattamento risulta svolto in modo proporzionato rispetto alle finalità perseguite, evitando utilizzi eccedenti o incompatibili con le finalità dichiarate. In particolare, l'eventuale utilizzo delle immagini per finalità ulteriori, quali quelle difensive, è valutato nel rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste in ambito lavoristico.

## 2.3 Trasparenza

Quanto alla trasparenza, è necessario che gli interessati siano messi in condizione di conoscere preliminarmente, in modo chiaro e comprensibile:

- l'identità del titolare del trattamento;
- i dati di contatto del DPO;
- le finalità perseguite;
- la base giuridica;
- modalità delle riprese (video-rilevazione oppure video-registrazione);
- il periodo di conservazione dei dati;
- i diritti esercitabili ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR.

La coerenza tra DPIA, informativa di primo e secondo livello, registro dei trattamenti e documentazione interna costituisce elemento essenziale per la dimostrazione del rispetto del principio di trasparenza. Eventuali disallineamenti documentali devono essere tempestivamente corretti, in quanto suscettibili di integrare violazione del principio di accountability.

Nel caso in esame, la trasparenza si articola su due livelli:

### **Informativa di primo livello (cartellonistica)**

Collocata prima dell'accesso alle aree videosorvegliate e in prossimità delle telecamere.

### **Informativa di secondo livello**

Resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR e accessibile in forma estesa, contenente:

- l'identità e i dati di contatto del titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati;
- la base giuridica del trattamento;
- le finalità perseguite e le modalità del trattamento;
- il periodo di conservazione delle immagini;
- le categorie di destinatari;
- i diritti esercitabili dagli interessati e le modalità per esercitarli;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

**Sulla base della documentazione esaminata, si evidenziano i seguenti profili di criticità concernenti le informative privacy di primo e secondo livello:**

- a) Nel documento “allegati accordo”, risulta indicata come base giuridica il “**legittimo interesse del Titolare**” (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, mentre la DPIA fonda il trattamento sull’art. 6, par. 1, lett. e) GDPR. Per una Pubblica Amministrazione, il legittimo interesse non rappresenta la base giuridica ordinaria per trattamenti svolti nell’esercizio di pubblici poteri;
- b) Risulta indicato il Dirigente del Servizio I della Direzione Generale ABAP come “**Responsabile del trattamento**”. Tale definizione è stata superata con il Reg. UE 2016/679, ove il Responsabile del trattamento è un Terzo che tratta dati “per conto” del Titolare. Pertanto, si rende necessario utilizzare la locuzione “**Designato al trattamento dei dati**”, ai sensi dell’art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies del d.lgs 196/03.
- c) Non risultano presenti i dati di contatto del DPO, come di seguito riportati: Ing. Nicola Barberini (NB Consulting) e-mail: [rpd@cultura.gov.it](mailto:rpd@cultura.gov.it) - Pec: [rpd@pec.cultura.gov.it](mailto:rpd@pec.cultura.gov.it)
- d) L’informativa di I livello (cartellonistica) deve riportare il “**link diretto**” ove è realmente pubblicata l’informativa estesa, con l’eventuale aggiunta di un **QRcode**.

Si raccomanda pertanto assicurare la piena coerenza tra quanto indicato nella DPIA, nell’informativa e nel registro dei trattamenti, in particolare con riferimento alla base giuridica, al fine di evitare disallineamenti suscettibili di incidere sul rispetto del principio di trasparenza.

Si suggerisce l’utilizzo del **fac-simile** di Informativa Privacy allegato al presente parere, quale modello conforme alle indicazioni sopra formulate.

#### **2.4 Principio di limitazione delle finalità del trattamento**

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del GDPR, i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Nel caso in esame, il trattamento mediante sistema di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente alla tutela del patrimonio culturale e alla sicurezza delle persone.

Ne consegue che:

- le immagini non possono essere utilizzate per finalità ulteriori, generiche o non previamente individuate;
- è escluso ogni utilizzo sistematico volto al controllo a distanza dell’attività lavorativa;
- eventuali utilizzi in ambito difensivo devono essere valutati caso per caso, nel rispetto dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e del principio di compatibilità delle finalità.

Il rispetto del principio di limitazione della finalità richiede altresì che ogni eventuale ampliamento delle funzionalità tecniche dell’impianto (ad es. introduzione di nuove modalità di analisi o trattamento delle immagini) sia preceduto da un preventivo riesame della DPIA, al fine di verificare la compatibilità con le finalità originarie e l’adeguatezza delle misure di mitigazione del rischio.

---

Classificazione del documento: USO INTERNO

**NB CONSULTING** - Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 BARI - P.IVA 07895080724 [www.nbconsulting.it](http://www.nbconsulting.it)  
email: [direzione@nbconsulting.it](mailto:direzione@nbconsulting.it) pec: [direzione@pec.nbconsulting.it](mailto:direzione@pec.nbconsulting.it) tel.:0802172711 mobile: +39 3283607738-3348852789

Il mantenimento nel tempo di una chiara delimitazione delle finalità costituisce elemento essenziale per prevenire fenomeni di “*function creep*” e per garantire la conformità del trattamento ai principi generali del GDPR.

## 2.5 Principio di minimizzazione dei dati

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c), del GDPR, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Dall’esame della DPIA risulta che il trattamento delle immagini è effettivamente limitato alle finalità di:

- protezione delle persone presenti nell’area sorvegliata;
- tutela del patrimonio culturale;
- prevenzione e deterrenza di eventi dannosi o illeciti.

Tali finalità, correttamente determinate e documentate, definiscono il **perimetro legittimo del trattamento**, in linea con il principio di minimizzazione.

La DPIA prevede una serie di misure idonee a soddisfare il principio di minimizzazione:

- **Limitazione delle aree riprese**
  - ✓ Le telecamere sono orientate esclusivamente verso zone funzionali alla sicurezza e alla tutela;
  - ✓ Sono escluse, per configurazione tecnica o mediante tecniche di mascheramento, aree suscettibili di riprese non pertinenti (ad es. spogliatoi, servizi igienici, luoghi di pausa del personale).
- **Configurazione degli angoli di ripresa**
  - ✓ L’angolo di visuale e il campo di ripresa sono ridotti al minimo necessario;
  - ✓ Si evitano inquadrature eccessivamente ampie che possano includere dati non pertinenti alle finalità istituzionali.
- **Esclusione di funzionalità non necessarie**
  - ✓ Non sono attivate funzionalità invasive quali registrazione audio, riconoscimento biometrico o analisi comportamentale;
  - ✓ L’impianto è configurato per acquisire soltanto immagini statiche coerenti con la finalità di tutela e sicurezza.
- **Mascheramento e oscuramento**
  - ✓ Dove necessario, sono previste soluzioni di mascheramento elettronico delle aree non rilevanti;
  - ✓ Tali tecniche riducono l’acquisizione di dati personali non pertinenti e contribuiscono alla minimizzazione.

Pur rilevando un quadro generale di coerenza con il principio di minimizzazione, si evidenziano alcuni aspetti su cui porre particolare attenzione:

- **Verifica periodica dell'inquadramento delle telecamere**

È opportuno programmare verifiche periodiche (almeno annuali) per assicurare che l'orientamento delle telecamere non sia variato o ampliato oltre quanto necessario.

- **Documentazione delle configurazioni tecniche**

Occorre conservare idonea evidenza documentale delle configurazioni di mascheramento e delle regolazioni del campo visivo, per dimostrare in sede di eventuale controllo ispettivo la pertinenza e necessità delle riprese.

- **Aggiornamento in caso di modifiche impiantistiche**

Ogni modifica sostanziale dell'impianto (nuovi dispositivi, modifiche di angoli di ripresa, aggiunta di funzionalità tecnologiche) deve essere anticipata da **rivalutazione della DPIA** con specifico riferimento alla minimizzazione.

## 2.6 Principio di esattezza

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. d), del GDPR, i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono inoltre essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Nel contesto della videosorveglianza, il principio di esattezza assume una connotazione peculiare, in quanto le immagini costituiscono una rappresentazione oggettiva di eventi e situazioni. Tuttavia, il rispetto di tale principio si declina nei seguenti profili:

- corretta configurazione tecnica delle apparecchiature, affinché le immagini siano nitide e non alterate;
- integrità dei flussi video e dei sistemi di registrazione, al fine di evitare distorsioni o manipolazioni;
- corretta associazione temporale (data e ora) delle registrazioni, mediante sincronizzazione affidabile dei sistemi.

Il rispetto del principio di esattezza si collega altresì alla corretta gestione dei log di sistema e alla tracciabilità delle operazioni effettuate sulle registrazioni, quale presidio contro alterazioni indebite.

La verifica periodica del corretto funzionamento del sistema, inclusa la sincronizzazione temporale e l'integrità dei supporti di memorizzazione, costituisce misura organizzativa idonea a garantire il rispetto del principio in esame.

Dall'analisi della DPIA emerge che:

- sono previste misure tecniche idonee a garantire la qualità e l'integrità delle immagini;
- è assicurata la sincronizzazione temporale dei sistemi;
- sono previste procedure di gestione e tracciamento degli accessi e delle operazioni.

---

Classificazione del documento: USO INTERNO

**NB CONSULTING** - Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 BARI - P.IVA 07895080724 [www.nbconsulting.it](http://www.nbconsulting.it)  
email: [direzione@nbconsulting.it](mailto:direzione@nbconsulting.it) pec: [direzione@pec.nbconsulting.it](mailto:direzione@pec.nbconsulting.it) tel.:0802172711 mobile: +39 3283607738-3348852789

Tali elementi risultano coerenti con il principio di esattezza.

Si raccomanda tuttavia:

- la formalizzazione di un **piano di verifiche periodiche documentate** sul corretto funzionamento del sistema (inclusa la sincronizzazione oraria);
- la conservazione dei log di sistema con garanzie di integrità verificabile;
- la previsione di una procedura interna per la gestione di eventuali anomalie tecniche o contestazioni relative alla correttezza delle immagini.

## 2.7 Principio di limitazione della conservazione

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Nel contesto del sistema di videosorveglianza in esame, tale principio impone che:

- le immagini siano conservate per un periodo determinato e previamente definito;
- la durata della conservazione sia proporzionata alle finalità di sicurezza perseguite;
- la cancellazione avvenga automaticamente allo spirare del termine stabilito, salvo esigenze di ulteriore conservazione in presenza di eventi specifici (ad esempio illeciti denunciati alle Autorità competenti).

Dall'esame della DPIA emerge che il periodo ordinario di conservazione delle immagini è fissato in **sette giorni (168 ore)**, con cancellazione automatica allo spirare del termine.

Tale durata risulta motivata in relazione:

- alla complessità e ampiezza del sito monumentale;
- alla presenza di beni culturali di particolare valore;
- alla necessità di rilevare eventuali eventi verificatisi anche in giornate festive o di chiusura.

La determinazione preventiva del termine e la sua formalizzazione nella DPIA e nell'informativa costituiscono elemento conforme al principio in esame.

La DPIA prevede un sistema di **cancellazione automatica** delle immagini allo spirare del termine stabilito, quale misura tecnica idonea a prevenire conservazioni eccedenti o indefinite.

È altresì prevista la possibilità di conservazione ulteriore delle immagini esclusivamente nei casi in cui:

- si sia verificato un evento illecito o dannoso;
- le immagini siano necessarie per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- vi sia richiesta dell'Autorità giudiziaria o di polizia.

---

Classificazione del documento: USO INTERNO

In tali ipotesi, la conservazione prolungata deve essere:

- **puntualmente motivata;**
- **formalmente autorizzata;**
- **tracciata** mediante apposita registrazione delle operazioni effettuate.

Il periodo di conservazione indicato appare, allo stato, **proporzionato** rispetto alle finalità di sicurezza e tutela del patrimonio culturale dichiarate.

Non emergono elementi che facciano ritenere la durata stabilita eccedente rispetto alla funzione di deterrenza e ricostruzione di eventuali eventi dannosi.

È tuttavia necessario assicurare la piena coerenza tra:

- DPIA;
- informativa agli interessati;
- registro dei trattamenti;
- configurazione tecnica effettiva dell'impianto.

Eventuali disallineamenti documentali o tecnici potrebbero determinare una violazione del principio di limitazione della conservazione.

## 2.8 Principio di integrità e riservatezza

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. f), del GDPR, i dati personali devono essere trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito e contro la perdita, la distruzione o il danno accidentale, mediante misure tecniche e organizzative appropriate.

Nel contesto del sistema di videosorveglianza, il rispetto di tale principio assume rilievo centrale, in considerazione della natura delle immagini registrate e della possibile incidenza sui diritti degli interessati.

Dall'analisi della DPIA emerge la previsione di:

- autenticazione individuale mediante **credenziali personali;**
- differenziazione dei **profili autorizzativi** secondo il principio del minimo privilegio;
- tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate sulle registrazioni.

Tali misure risultano coerenti con l'esigenza di limitare l'accesso alle immagini ai soli soggetti autorizzati e per finalità strettamente connesse alle competenze istituzionali.

Si raccomanda che:

- le credenziali siano periodicamente aggiornate;
- sia prevista la revoca tempestiva degli accessi in caso di cessazione o modifica delle mansioni;

---

Classificazione del documento: USO INTERNO

**NB CONSULTING** - Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 BARI - P.IVA 07895080724 [www.nbconsulting.it](http://www.nbconsulting.it)  
email: [direzione@nbconsulting.it](mailto:direzione@nbconsulting.it) pec: [direzione@pec.nbconsulting.it](mailto:direzione@pec.nbconsulting.it) tel.:0802172711 mobile: +39 3283607738-3348852789

- i log di accesso siano conservati con garanzie di **integrità verificabile**.

La DPIA prevede misure di protezione fisica dei locali in cui sono collocati i sistemi di registrazione e le postazioni di controllo, tra cui:

- limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati;
- protezione delle sale di controllo;
- adeguata custodia dei dispositivi di memorizzazione.

Tali misure risultano idonee a prevenire accessi indebiti o manomissioni fisiche delle apparecchiature.

Il principio di integrità richiede che le immagini non possano essere alterate o manipolate in modo non autorizzato.

In tal senso, risultano rilevanti:

- sistemi di logging delle operazioni di visualizzazione, esportazione e cancellazione;
- meccanismi che rendano rilevabili eventuali modifiche non autorizzate;
- procedure formalizzate per l'estrazione e la consegna delle immagini alle Autorità competenti.

Si raccomanda l'adozione di sistemi di logging con caratteristiche **tamper-evident**, nonché la previsione di verifiche periodiche sulla coerenza e completezza dei log.

Laddove previsto, l'impiego di tecniche di **cifratura dei dati**, sia in fase di trasmissione sia in fase di conservazione, costituisce misura adeguata a ridurre il rischio di intercettazione o accesso non autorizzato.

È opportuno assicurare che:

- le configurazioni di rete siano adeguatamente protette;
- eventuali accessi remoti siano consentiti solo tramite canali sicuri;
- le misure di sicurezza siano aggiornate in funzione dell'evoluzione tecnologica e delle minacce emergenti.

La DPIA prevede:

- definizione di ruoli e responsabilità;
- procedure interne per l'accesso e l'estrazione delle immagini;
- attività di **formazione del personale autorizzato**.

Si raccomanda la documentazione delle attività formative e il loro aggiornamento periodico.

Alla luce dell'analisi condotta, le misure tecniche e organizzative previste appaiono:

- **proporzionate al rischio individuato** nella DPIA;
- coerenti con i principi di **privacy by design** e **privacy by default**;
- idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

Resta tuttavia essenziale che tali misure siano:

---

Classificazione del documento: USO INTERNO

- effettivamente implementate;
- oggetto di verifiche periodiche documentate;
- aggiornate in caso di modifiche tecnologiche o organizzative.

### 3. Analisi del rischio

ai sensi dell'art. 35 del GDPR e rappresenta lo strumento attraverso il quale il Titolare dimostra l'applicazione del principio di **responsabilizzazione (accountability)**.

L'analisi del rischio contenuta nella DPIA relativa al sistema di videosorveglianza e antintrusione presso il Complesso Monumentale San Michele è stata esaminata sotto il profilo metodologico, sostanziale e della coerenza con le misure di mitigazione previste.

La DPIA dichiara l'adozione di una metodologia strutturata, coerente con:

- le **Linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (WP248 rev. 01/2019)**;
- la metodologia **VERA 8.01**;
- i principi generali di gestione del rischio applicabili in ambito GDPR.

L'approccio adottato appare idoneo a:

- identificare i rischi per i **diritti e le libertà degli interessati**;
- valutare probabilità e impatto degli eventi avversi;
- determinare il **rischio residuo** alla luce delle misure tecniche e organizzative previste.

Sotto il profilo metodologico, l'impostazione risulta coerente con le best practice in materia di DPIA.

La DPIA individua un insieme articolato di minacce potenziali, tra cui:

- accesso non autorizzato ai sistemi o alle immagini;
- visione impropria da parte di personale non autorizzato;
- utilizzo delle immagini per finalità ulteriori rispetto a quelle dichiarate;
- perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati;
- utilizzo improprio delle immagini in ambito disciplinare.

L'elenco delle minacce risulta coerente con il contesto di un sistema di videosorveglianza installato in una sede pubblica con presenza di lavoratori e visitatori.

La valutazione prende in considerazione:

- vulnerabilità **tecniche** (configurazioni di rete, gestione delle credenziali, protezione dei sistemi di registrazione);
- vulnerabilità **organizzative** (procedure di autorizzazione, formazione del personale, gestione delle richieste di accesso alle immagini).

La correlazione tra minacce e vulnerabilità appare adeguatamente strutturata e consente l'individuazione di contromisure specifiche e mirate.

L'analisi degli impatti prende in considerazione le tre dimensioni fondamentali:

- **riservatezza;**
- **integrità;**
- **disponibilità.**

Sono inoltre considerati possibili impatti:

- reputazionali;
- lavoristici;
- legati alla libertà e dignità dei dipendenti.

La classificazione dell'impatto risulta coerente con la natura del trattamento e con le indicazioni fornite dall'Autorità Garante in materia di videosorveglianza.

Le misure tecniche e organizzative previste (controllo degli accessi, logging, cifratura, limitazione dei profili autorizzativi, procedure formalizzate, formazione, audit periodici) risultano proporzionate al livello di rischio individuato.

La quantificazione del **rischio residuo** come basso o contenuto appare giustificata, purché:

- le misure dichiarate siano effettivamente implementate;
- siano sottoposte a verifiche periodiche documentate;
- sia garantita la tracciabilità delle operazioni sui sistemi.

#### 4. Conclusioni del DPO

All'esito dell'istruttoria condotta sulla Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) relativa al sistema di videosorveglianza e antintrusione presso il Complesso Monumentale San Michele, il sottoscritto Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero della Cultura formula le seguenti conclusioni.

La DPIA risulta strutturata in modo **conforme ai requisiti dell'art. 35 del GDPR** e alle **Linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati**.

L'analisi dei rischi è **metodologicamente adeguata**, coerente con il contesto del trattamento e idonea a individuare le principali minacce per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento è ricondotto all'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso alla tutela del patrimonio culturale e sicurezza delle persone. Nei confronti del personale dipendente, l'installazione e l'utilizzo dell'impianto risultano effettuati nel rispetto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in **attuazione dell'accordo sindacale intervenuto, che costituisce condizione essenziale di legittimità in ambito lavoristico**. Le finalità del trattamento risultano chiaramente determinate e limitate alla sicurezza e

---

Classificazione del documento: USO INTERNO

NB CONSULTING - Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 BARI - P.IVA 07895080724 [www.nbconsulting.it](http://www.nbconsulting.it)

email: [direzione@nbconsulting.it](mailto:direzione@nbconsulting.it) pec: [direzione@pec.nbconsulting.it](mailto:direzione@pec.nbconsulting.it) tel.:0802172711 mobile: +39 3283607738-3348852789

protezione del patrimonio e delle persone, con esclusione di funzionalità invasive quali registrazione audio, profilazione o sistemi di riconoscimento biometrico. Le misure tecniche e organizzative previste, quali l'autenticazione individuale, il tracciamento degli accessi, la cifratura, la limitazione dei profili autorizzativi, la protezione fisica dei locali e la cancellazione automatica dei dati, appaiono **proporzionate al rischio** individuato e conformi ai principi di privacy by design e by default di cui all'art. 25 del GDPR.

L'analisi del rischio residuo è coerente con le misure di mitigazione adottate e consente di qualificare il livello di rischio come contenuto, **purché sia garantita nel tempo l'effettiva attuazione e verifica delle misure dichiarate.**

Permangono tuttavia alcune condizioni operative necessarie per assicurare piena conformità e coerenza documentale:

- a) **allineamento definitivo** tra base giuridica indicata nella DPIA, nell'informativa agli interessati e nel registro dei trattamenti;
- b) **formalizzazione della procedura** di estrazione, tracciamento e consegna delle immagini;
- c) **aggiornamento del regolamento** in materia di videosorveglianza;
- d) **previsione di verifiche periodiche** documentate (almeno annuali) sul corretto funzionamento del sistema di cancellazione automatica, sulla gestione dei log e sulla coerenza tra configurazione tecnica dell'impianto e accordo sindacale.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto esprime **parere favorevole con prescrizioni**, ritenendo che il trattamento possa essere effettuato nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale applicabile, subordinatamente all'attuazione e al monitoraggio delle condizioni sopra indicate.

#### **Il presente parere:**

- è reso ai sensi dell'art. 39 par. 1 lett. c) del GDPR, nell'ambito dei compiti di consulenza e sorveglianza attribuiti al Responsabile della Protezione dei Dati;
- ha natura consultiva e non vincolante per il Titolare del trattamento, sul quale permane la responsabilità delle decisioni assunte e delle misure adottate ai fini della conformità del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali
- deve essere allegato alla valutazione d'impatto condotta e conservato agli atti, ai fini della dimostrazione del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2, del GDPR.

**Il Responsabile della protezione dei dati**  
Ing. Nicola Barberini  
[rpd@cultura.gov.it](mailto:rpd@cultura.gov.it)